



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

02 luglio 2020, n. 36

DPCM 11/6/2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, relative al trasporto pubblico locale. Periodo 3 luglio 2020 – 14 luglio 2020.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 32 della Costituzione Italiana;

Visto lo Statuto della Regione Umbria;

Visto il DL 23 febbraio 2020, n. 6. Recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”*, pubblicato sulla G.U.R.I. del 23/2/2020 n. 45 che, tra l'altro, dispone che le Autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante *«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»* e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante *«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante *«Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2020, n. 126;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come *«pandemia»* in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

Visto il DPCM 11/6/2020 che, all'art. 1, comma 1, lett. ii) prevede che *“il Presidente della Regione dispone la programmazione del Servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti”*;

Visto il DPCM 11/6/2020 che, all'art. 8 *“Misure in materia di trasporto pubblico di linea”* recita:

1. *Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonché delle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19", di cui all'allegato 15.*
2. *In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto può integrare o modificare le "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19", nonché, previo accordo con i soggetti firmatari, il "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020.*

Visti gli allegati al DPCM 11 giugno 2020 e in particolare:

- Allegato 10 *“Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020”*
- Allegato 14 *“Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica”*
- Allegato 15 *“Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico”*

Preso atto che le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di cui al succitato Allegato 15 al DPCM 11 giugno 2020 ribadiscono che:

- *vanno adottate misure organizzative, con predisposizione di specifici piani operativi, finalizzate a limitare ogni possibile occasione di contatto nella fase di salita e di discesa dal mezzo di trasporto, negli spostamenti all'interno delle principali stazioni e autostazioni, degli aeroporti e dei porti, nelle aree destinate alla sosta dei passeggeri e durante l'attesa del mezzo di trasporto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro, escludendo da tale limitazione i minori accompagnati e i non vedenti se accompagnati da persona che vive nella stessa unità abitativa. Per i non vedenti non accompagnati da persona che vive nella stessa unità abitativa, dovrà essere*



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

predisposta un'adeguata organizzazione del servizio per garantire la fruibilità dello stesso servizio, garantendo la sicurezza sanitaria;

- *sui mezzi di trasporto è opportuno al fine di perseguire una migliore e funzionale capienza dei mezzi di trasporto pubblico e ottimizzare gli spazi, fermo restando l'obbligo di indossare una mascherina di protezione, procedere anche alla utilizzazione in verticale delle sedute. Tale modalità, ove realizzabile, consentirà, escludendo un posizionamento c.d. faccia a faccia di ridurre la distanza interpersonale di un metro con un maggiore indice di riempimento dei mezzi;*
- *il distanziamento di un metro non è necessario nel caso si tratti di persone che vivono nella stessa unità abitativa;*
- *al fine di aumentare l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto, dovrà essere valutata, dopo adeguata sperimentazione, la possibilità dell'installazione, di separazioni removibili tipo plexiglass o altro materiale idoneo tra i sedili che non comportino modifiche strutturali sulle disposizioni inerenti la sicurezza, prevedendo, comunque, la periodica sanificazione;*
- *realizzare, ove strutturalmente possibile, anche con specifici interventi tecnici, la massima areazione naturale dei mezzi di trasporto.*

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica;

Preso atto, inoltre, della delibera del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso alla insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Richiamate le proprie ordinanze n. 7 del 13/3/2020, n. 8 del 18/3/2020, n. 10 del 25/3/2020, n. 14 del 3/4/2020, n. 18 del 11/4/2020, n. 22 del 30/04/2020, n. 26 del 18/5/2020, n. 31 del 5/6/2020 e n. 32 del 12/06/2020 con le quali sono state adottate, fino al 02/7/2020, disposizioni relative al trasporto pubblico locale a seguito dell'emergenza coronavirus;

Considerato che alla luce dell'ultimo DPCM 11/6/2020 l'esigenza del trasporto pubblico locale è in aumento, in conseguenza della riapertura di molte attività lavorative e della possibilità di spostamenti da parte dei cittadini, come previsto per la cosiddetta "Fase 3";

Considerato che, su richiesta della Regione, i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale hanno elaborato, sulla base di continui monitoraggi, una riprogrammazione dei servizi, considerati minimi essenziali, tenendo conto dei seguenti criteri:

- mutate esigenze di mobilità manifestate da enti, Associazioni e Clienti;
- attuale capacità di carico dei mezzi;
- monitoraggio/rilevamenti dei saliti/discesi;

Viste le proposte di riprogrammazione trasmesse dai gestori:

- in data 30/6/2020, dalla Società Busitalia Sita Nord S.r.l., con nota prot. n. 10406, inerente i servizi di trasporto pubblico locale di navigazione sul Lago Trasimeno;
- in data 30/6/2020, dalla Società Busitalia Sita Nord S.r.l., con nota prot. n. 10410, inerente i servizi di trasporto pubblico ferroviari;
- in data 30/6/2020, dalle Società Ishtar S.c.ar.l., TPL e Mobilità S.c.ar.l., ATC&Partners S.c.ar.l., con nota prot. 251/Z4, inerente i servizi di trasporto pubblico locale su gomma;



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

- in data 2/7/2020, dalla Società Trenitalia S.p.A, con nota prot. n. TRNIT-DPR.DRU\P\2020\0022728, inerente i servizi di trasporto pubblico ferroviari;

Ritenute dette proposte idonee all'azione di prevenzione e contenimento della diffusione dell'epidemia e comunque adeguate al mantenimento dei servizi minimi essenziali, in virtù della prevista domanda nella cosiddetta "Fase 3";

ORDINA

Art. 1

1. Che dal 3/7/2020 al 14/7/2020, fatte salve eventuali proroghe o rettifiche che si rendessero necessarie, i servizi di trasporto pubblico locale eserciti dalle Società Ishtar S.c.ar.l., TPL e Mobilità S.c.ar.l., ATC&Partners S.c.ar.l., rispettino il programma di esercizio allegato alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), confermando quanto precedentemente disposto dall'art. 1, punto 1, della propria ordinanza n. 32 del 12/6/2020.
2. Che dal 3/6/2020 al 14/7/2020, fatte salve eventuali proroghe o rettifiche che si rendessero necessarie, i servizi di trasporto pubblico locale eserciti dalla Società Busitalia Sita Nord S.r.l., rispettino il programma di esercizio allegato alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale (Allegato 2), che conferma lo stesso programma di esercizio dei servizi di TPL ferroviari e sostitutivi tramite autobus già precedentemente disposto dall'art. 1, punto 2, della propria ordinanza n. 32 del 12/6/2020 e modifica, con decorrenza 5/7/2020, il programma di esercizio dei Servizi di TPL Navigazione sul Lago Trasimeno per tenere conto delle mutate esigenze di mobilità emerse dal monitoraggio quotidiano delle frequentazioni su tali servizi.
3. Che dal 3/7/2020 al 14/7/2020, fatte salve eventuali proroghe o rettifiche che si rendessero necessarie, i servizi di trasporto pubblico locale eserciti dalla Società Trenitalia S.p.A. rispettino il programma di esercizio allegato alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale (Allegato 3).
4. Le Aziende di TPL sopra indicate dovranno adottare misure organizzative per rendere efficaci le disposizioni in materia di trasporto pubblico previste dal DPCM 11/6/2020, in particolare quelle di cui agli allegati 8 e 9 del predetto decreto.

Art. 2

1. La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale della Regione e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente ordinanza viene trasmessa a:
 - Prefetti di Perugia e Terni;
 - Presidenti delle Province di Perugia e Terni;
 - Sindaci della Regione Umbria;



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

- alle Aziende del trasporto pubblico locale: Ishtar S.c.ar.l., TPL e Mobilità, S.c.ar.l., ATC&Partners S.c.ar.l., Busitalia Sita Nord s.r.l., Trenitalia S.p.a..

Le Aziende provvederanno ad informare, tempestivamente ed adeguatamente, gli utenti delle modifiche apportate alla programmazione dei servizi con la presente ordinanza, unitamente alle misure organizzative e gestionali adottate per limitare il contagio.

Sarà cura delle Aziende continuare ad assicurare un costante monitoraggio quotidiano dell'andamento delle frequentazioni, al fine di poter intervenire puntualmente e tempestivamente con le modifiche che si dovessero rendere eventualmente necessarie, qualora dovessero presentarsi esigenze di mobilità più consistenti, garantendo, quindi, i servizi minimi essenziali nel rispetto della domanda e del così detto distanziamento sociale, evitando sovraffollamenti.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 02/07/2020

Presidente Donatella Tesei

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge